REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

giunta regionale

Delibera n° 1524

Estratto del processo verbale della seduta del

10 agosto 2018

oggetto:

DL 1/2012, ART 11 - CONCORSO STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE FVG. AGGIORNAMENTO ELENCO SEDI E RETTIFICA DGR 42/2013.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*	
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*	
Sergio Emidio BINI	*Assessore*		*assente*
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*	
Tiziana GIBELLI	*Assessore*	*presente*	
Graziano PIZZIMENTI	*Assessore*	*presente*	
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*	
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*	
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*	
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*	
Barbara ZILLI	*Assessore*		*assente*

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), come modificato dall'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), ha introdotto diverse disposizioni relative all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche e alla loro assegnazione mediante concorso straordinario da bandirsi da parte delle Regioni;

Visto il su citato articolo 11 del DL n. 1/2012 laddove dispone, in particolare, che:

- al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche il numero delle autorizzazioni è stabilito in una farmacia ogni 3.300 abitanti con la facoltà dell'apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione risulti eccedente in misura del 50 per cento rispetto al predetto parametro;
- spetta ai comuni, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie risultanti dall'applicazione del suddetto parametro, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e tenendo conto dell'esigenza di garantire il servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- che *"Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";*
- *"(…) Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. (…)"*;
- *"Il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'istituto nazionale di statistica"*;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 42, del 16.1.2013, con la quale l'Amministrazione regionale ha indetto il concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche disponibili in base alle disposizioni del succitato art. 11 del DL n. 1/2012;

Atteso che la suddetta deliberazione n. 42/2013, in particolare, ha:

- preso atto che nella regione Friuli Venezia Giulia risultavano disponibili per il privato esercizio complessivamente 49 sedi farmaceutiche come riportate nell'elenco allegato al provvedimento;
- precisato, in relazione alle suddette sedi farmaceutiche, che sono fatte salve eventuali

variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale;

Dato atto che successivamente alla su citata DGR n. 42/2013 sono intervenuti, con riferimento all'elenco delle sedi, diversi atti di aggiornamento richiesti in ottemperanza a provvedimenti giurisdizionali e/o comunali di cui alle DGR n. 354/2014, n. 1438/2015 e n. 1781/2016;

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 611, del 29/01/2018 che ha annullato la deliberazione del Comune di Trieste n. 152/2012 e la DGR n. 42/2013, nella parte in cui rispettivamente, hanno istituto e messo a concorso la nuova sede di P. le Cagni/Borgo San Sergio" del Comune di Trieste;

Atteso che in esecuzione della suddetta sentenza occorre, stralciare dall'elenco delle sedi disponibili di cui alla su citata DGR n. 42/2013, la sede di P. le Cagni/Borgo San Sergio del Comune di Trieste;

Visto l'art. 11 del su citato DL n. 1/2012, laddove, al comma 6, stabilisce, tra l'altro, che *"la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma"*;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 2, del bando di concorso di cui alla citata DGR n. 42/2013, il quale in conformità al su citato DL n.1/2012 dispone che " *Il presente concorso straordinario si svolge per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, comprensive delle sedi di nuova istituzione e di quelle vacanti, ai sensi dell'art. 11, del DL n. 1/2012, nonché per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori"*;
- l'art. 11 comma 1, lett. d), del suddetto bando, il quale dispone che *"durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), le sedi non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di accettazione della sede, nonché le sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori o per altra causa di esclusione e decadenza sono assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti";*

Richiamato il decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria n. 545, del 23/07/2015, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale del concorso straordinario, pubblicata sul BUR n. 31, del 5.8.2015;

Vista la nota prot. n. 8870, del 27/04/2018 con la quale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha chiesto alle Aziende sanitarie di dare evidenza delle *sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso*" ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012;

Visti i riscontri pervenuti dalle Aziende sanitarie, conservati agli atti, in merito all'eventuale presenza delle sedi di cui sopra nel territorio di propria competenza ed in particolare:

- la nota prot. n. 35231, del. 14/05/2018 con cui l'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" conferma quanto già in precedenza comunicato, relativamente alla sede farmaceutica unica del Comune di Cavasso Nuovo, resasi vacante a far data dal 01/03/2017 di cui alla determinazione n. 314, del 20/02/2017 del responsabile SOC Assistenza farmaceutica dell'AAS5;
- le determinazioni del Centro di Risorsa Assistenza farmaceutica territoriale dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" n. 311, del 24/04/2018 e n. 321, del 02/05/2018, assunte in merito alla sede farmaceutica unica del Comune di Forni di Sotto resasi vacante a far data dal 01/05/2018;
- le determinazioni del Centro di Risorsa Assistenza farmaceutica territoriale dell'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" n. 403, del 08/06/2018 e n. 449, del 25/06/2018, assunte in merito alla sede farmaceutica unica del Comune di Montenars resasi vacante a far data dal 30/06/2018;

Precisato che, con riferimento alle suddette sedi, le AAS hanno rappresentato che si applica quanto disposto dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27 luglio del 1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" relativamente all'indennità di avviamento da determinarsi in valore, secondo le modalità di legge, da parte delle AAS di competenza;

Considerata quindi l'esigenza di aggiornare, anche in vista dell'avvio dei prossimi interpelli, l'elenco delle sedi farmaceutiche, anche con riferimento all'inserimento delle sedi uniche dei Comuni di Cavasso Nuovo (PN), Forni di Sotto (UD) e Montenars (UD) resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate da parte di vincitori del concorso straordinario, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di aggiornare l'elenco delle sedi di cui all'Allegato 1 alla su citata DGR n. 42/2013, così come rettificata dalle DGR n. 354/2014, n. 1438/2015 e n. 1781/2016:

- cancellando la sede P.le Cagni/Borgo San Sergio del Comune di Trieste in ottemperanza alla sentenza del CdS n. 611/2018 ;
- inserendo le sedi uniche dei Comuni di Cavasso Nuovo (PN), Forni di Sotto (UD) e Montenars (UD) resesi vacanti, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012;

Ritenuto altresì di:

- dare atto che le anzidette rettifiche si intendono riferite anche all'allegato A al bando del concorso straordinario di cui alla DGR 42/2013;
- prendere atto che per le suddette sedi resesi vacanti si applica quanto disposto dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27 luglio del 1934 con riferimento all'indennità di avviamento da determinarsi in valore, secondo le modalità di legge, da parte delle AAS di competenza;
- precisare, altresì, che resta ferma ogni altra indicazione contenuta nel suddetto elenco;

Dato atto che sono comunque fatte salve eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale, come già precisato nella citata DGR n. 42/2013;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità

la Giunta regionale all'unanimità

d e l i b e r a

1. Di aggiornare l'elenco delle sedi di cui all'Allegato 1 alla su citata DGR n. 42/2013, così come rettificata dalle DGR n. 354/2014, n. 1438/2015 e n. 1781/2016:
   - cancellando la sede del Comune di Trieste n. 62 – P.le Cagni/Borgo San Sergio in ottemperanza alla sentenza del CdS n. 611/2018;
   - inserendo le sedi uniche dei Comuni di Cavasso Nuovo (PN), Forni di Sotto (UD) e Montenars (UD) resesi vacanti, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012;
2. Di dare atto che le anzidette rettifiche si intendono riferite anche all'allegato A al bando del concorso straordinario di cui alla DGR 42/2013;
3. Di prendere atto che per le suddette sedi resesi vacanti si applica quanto disposto dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27 luglio del 1934 con riferimento all'indennità di avviamento da determinarsi in valore, secondo le modalità di legge, da parte delle AAS di competenza;
4. Di precisare, altresì, che resta ferma ogni altra indicazione contenuta nel suddetto elenco;
5. Di dare atto, altresì, che sono comunque fatte salve eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale, come già precisato nella citata DGR n. 42/2013.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE